Comune di Soverzene

Provincia di Belluno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 DEL 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio** alle ore 17:30 nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	BURIGO GIANNI	X	
2	BALBINOT LUCA	X	
3	SAVI MANUEL	X	
4	DEL FAVERO FRANCESCA	X	
5	BEZ MARIKA	X	
6	SAVI ANNALISA	X	
7	BURIGO SERGIO	X	
8	CANCIAN GLORIA		AG
9	ZOLDAN ADRIANO	X	
10	SAVI AMELIA	X	
11	BURIGO ROBERTO	X	

(*) modalità di videoconferenza

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Curti Sandra.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Burigo Gianni nella qualità di SINDACO ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 19 del 27/07/2026, sotto riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 e allegati;

Il SINDACO introduce il punto all'ordine del giorno, spiegando che il PEF 2026/2029 ha delle sorprese negative, parzialmente giustificabili dal fatto che lo scorso anno non erano stati introdotti adeguamenti. Evidenzia che il 3% dell'aumento è riconducibile al rinnovo del contratto di settore. Anche l'aumento del costo dei carburanti non ha aiutato, trattandosi di servizio con mezzi che viaggiano su strada.

Il SINDACO cede, quindi, la parola al VICE Sindaco Luca Balbinot per l'illustrazione.

Il VICE Sindaco ricorda che Ecomont è ancora in fase di costruzione della tariffa puntuale, per cui anche nel 2026 spetta al Comune proporre ed approvare la tariffa che non è a corrispettivo ma ha ancora natura tributaria. Evidenzia che si sta insistendo affinché il passaggio avvenga il prossimo anno, visto che Soverzene è stato il primo comune ad introdurre una misurazione puntuale dei conferimenti del rifiuto secco tramite tessera. Gli altri Comuni non hanno ancora la tessera. Questo passaggio sta consentendo a Soverzene di raccogliere i dati utili al calcolo della futura tariffa puntuale.
Successivamente comunica che il Consiglio di Bacino Rifiuti ha trasmesso il PEF 2026/2029 soltanto lo scorso 15 luglio e che c'è stato poco tempo per stabilire le tariffe. Il costo totale del PEF per il 2026, che raccoglie i costi del servizio di Ecomont e le spese assunte dal Comune per lo stesso servizio, ammonta a 49.900 euro. Il PEF, in realtà, avrebbe un costo ben più alto, di 5.000 euro circa, ma la metodologia approvata dall'autorità garante di settore, Arera, consente un aumento limitato al 8,8% annuo rispetto all'anno precedente, quando il PEF ammontava a circa 42.000 euro.
Spiega, quindi, che in base al costo complessivo del servizio e alla suddivisione tra costi fissi e variabili, nonché tra utenze domestiche e non domestiche, sono state elaborate le nuove tariffe, esposte nella proposta deliberativa agli atti, di cui dà lettura.

Aperta la discussione.

Il Consigliere SAVI Manuel chiede a quanto ammonti la differenza tra le utenze domestiche con compostaggio e senza compostaggio.

Il VICE Sindaco dà, quindi, lettura delle differenze.

Il SINDACO interviene per comunicare che, rispetto allo smaltimento del rifiuto umido, si sta ragionando sulla rimozione delle concimaie pubbliche, visti gli animali selvatici che stanno girando e del fatto che alcune non siano tenute come si deve.

Il VICE Sindaco comunica che il conferimento del rifiuto secco per i non residenti ammonta a 1 euro a conferimento.

La Consigliera SAVI Amelia ritiene che 1 euro sia troppo poco.

Il VICE Sindaco precisa che a questa tariffa variabile a conferimento va aggiunta anche la quota fissa.

Il Consigliere SAVI Manuel chiede se l'ente sia l'unico ad avere la tessera e chiede la stima del gettito. Chiede, inoltre, quante siano le utenze non domestiche.

Il SINDACO risponde che al momento Soverzene è il primo ad aver avuto la tessera, ma tutti dovranno adeguarsi. La vera omogeneità si avrà quando ci sarà un unico gestore dal 2029.

Il VICE Sindaco risponde che il gettito è pari al 100% del PEF, che le utenze non domestiche

sono 21 e che rimangono invariate le agevolazioni rispetto a quelle dello scorso anno (ne dà lettura).

Il SINDACO ribadisce che non è stato semplice elaborare la proposta tariffaria agli atti. Quello che non si recupera con le tariffe di quest'anno verrà recuperato con le tariffe degli anni successivi.

Chiusa la discussione**.**

Il SINDACO dà lettura della parte dispositiva della proposta agli atti e invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

VISTO l'esito della votazione palese:

presenti	n. 10
astenuti	n. 0
votanti	n. 10
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 0

e quindi a voti unanimi

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Indi, riconosciuta l'urgenza, stante l'approssimarsi della scadenza del termine previsto dalla normativa per l'approvazione delle tariffe sui rifiuti, con voto separato espresso per alzata di mano:

presenti	n. 10 Consiglieri
astenuti	n. 0 Consiglieri
votanti	n. 10 Consiglieri
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 0

e quindi a voti unanimi

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2026,

PREMESSO che:

- la Legge Regionale Veneto 31.12.2012 n. 52, recante "Nuove Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 aveva previsto che la Giunta Regionale approvasse il riconoscimento dei Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione dei Consigli di Bacino, i quali pertanto sarebbero subentrati nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito;
- con D.G.R. Veneto 21.01.2014 n. 13 erano stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- con successiva D.G.R. Veneto 17.07.2014 n. 1117 era stato approvato lo schema di convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli, recepito dal Consiglio Comunale di Soverzene con delibera n. 2 del 02.03.2016;
- il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" (previsto dall'art.4 c.1 della LR n.52/2012), era stato istituito il 28.06.2016 ed in data 06.07.2016 l'Assemblea di Bacino ha nominato il Comitato di Bacino, suo organo esecutivo;
- nel mese di dicembre 2016, visto l'approssimarsi di alcuni affidamenti del servizio rifiuti nel bacino bellunese, erano state diramate dal Comitato di Bacino alle singole amministrazioni locali delle Linee Guida per l'affidamento dei servizi nella fase transitoria (2017-2018);
- tali Linee, ispirate al principio di leale collaborazione tra amministrazioni locali già titolari della funzione in parola ed il nuovo Ente di governo del servizio, erano finalizzate ad una condivisione delle scelte di governo del servizio per il tempo necessario al Consiglio di Bacino per svolgere e portare a compimento le attività istruttorie e propedeutiche all'esercizio delle sue funzioni;
- nel corso dell'anno 2024 il Consiglio di Bacino rifiuti, per il territorio della Provincia di Belluno, ha definito l'affidamento della gestione del servizio integrato rifiuti nel bacino "Dolomiti", secondo la forma di gestione dell'in house providing, con effetti del subentro del Consiglio di Bacino ai singoli Comuni, in qualità di Ente territorialmente competente, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- in data 23.04.2024 è stata approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione n. 15 avente ad oggetto: "Delibera quadro di approvazione dell'operazione "Bellunum Holding". Approvazione nuovo statuto di Bellunum Srl. Approvazione Regolamento controllo analogo. Approvazione nuovo Statuto Ecomont Srl. Approvazione nuovo Statuto Ponte Servizi Srl. Approvazione nuovo Statuto Valpe Ambiente Srl. Conferimento per futura incorporazione di Ecomont Srl, Ponte Servizi Srl, Valpe Ambiente Srl. Approvazione aumento di capitale. Indirizzi per il completamento del processo.";
- con deliberazione del Consiglio di Bacino Dolomiti n. 4 del 23.04.2024 è stato affidato, con decorrenza 01.01.2025, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'In House providing alla costituenda Holding Bellunum srl quale futuro gestore nel bacino territoriale "Dolomiti" composto dai Comuni della Provincia di Belluno. Il nuovo contratto di servizio, stipulato in data 31.10.2024, si applica al gestore Bellunum Srl mentre i rapporti fra le Sol (società operative locali) e la società holding devono essere definiti da appositi subcontratti;

PRECISATO CHE il Consiglio di Bacino Dolomiti, con nota pervenuta in data 07.03.2025 al n. 608, aveva comunicato che:

- con l'affidamento a gestore unico del servizio rifiuti il Consiglio di Bacino sarebbe diventato Ente Territorialmente Competente in sostituzione dei Comuni e delle Unioni Montana precedentemente titolari di tale funzione e come tale sarebbe stato identificato nella anagrafica rifiuti di ARERA;
- sarebbe rimasto, in capo ai Comuni dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, il ruolo quali gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti (in quanto tributo) e del servizio di spazzamento e lavaggio;

- dal 01.01.2026, data prevista nella proposta progettuale approvata a base dell'affidamento a gestore unico, per il passaggio da TARI a TARIP corrispettiva, la competenza alla riscossione e gestione sarebbe passata al gestore (in particolare ad Ecomont Srl) e l'approvazione dei PEF e delle relative conseguenti tariffe sarebbero rientrate nella competenza del Consiglio di Bacino, così come per tutti i bacini tariffari a tariffa puntuale;

- le tariffe TARI 2025 sarebbero state approvate dai Consigli Comunali sulla base del PEF 2024/2025 già approvato nel 2024, salvo che per particolari motivi non si rendesse necessaria una revisione straordinaria dello stesso. In quest'ultimo caso la competenza all'approvazione della revisione infra periodo, in quanto successiva al 01.01.2025, sarebbe stata dell'Assemblea dei Sindaci di Bacino;

- per quanto attiene alle modalità di fatturazione dei costi relativi ai servizi del gestore, Ecomont Srl avrebbe fatturato direttamente ai singoli Comuni serviti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe TARI 2025 (tariffa di natura tributaria, non corrispettiva) erano state approvate dal Consiglio Comunale dell'Ente locale, con deliberazione n. 4 del 23.04.2025, sulla base del PEF 2024-2025, in quanto il Comune di Soverzene gestiva il servizio e le tariffe come tributo e non come corrispettivo, con la previsione che soltanto dal 2026 l'approvazione dei PEF e delle relative conseguenti tariffe sarebbero rientrate nella competenza del Consiglio di Bacino Dolomiti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18.06.2025, con la quale è stato approvato lo schema di "Accordo per la gestione in deroga di alcune attività afferenti il ciclo integrato dei rifiuti e per la definizione delle modalità di pagamento ad Ecomont srl del corrispettivo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da effettuarsi nel territorio del comune di Soverzene", successivamente sottoscritto, in base al quale il Comune di Soverzene è tenuto a trasferire quota parte del tributo raccolto a Ecomont, Società Operativa Locale che si occupa, nel territorio del Comune di Soverzene, delle attività del servizio del ciclo integrato dei rifiuti in nome e per conto del Soggetto Gestore Bellunum Srl, tranne che per le attività che il Comune di Soverzene continua a svolgere in autonomia (spazzamento, pulizia aree ecologiche, svuotamento cestini stradali);

DATO ATTO che:

- il passaggio da TARI a TARIP corrispettiva non è avvenuto dal 01.01.2026;

- tale passaggio è stato riprogrammato con decorrenza dal 01.01.2027;

- per il quadriennio 2026/2029 la competenza all'approvazione dello schema di PEF grezzo e alla sua successiva validazione spetta al Consiglio di Bacino, mentre permane in capo al Comune la competenza alla determinazione delle conseguenti tariffe, in quanto il Comune di Soverzene gestisce il servizio e le tariffe come tributo e non come corrispettivo;

- solo a decorrere dal 2027 anche l'approvazione delle tariffe rientrerà nella competenza del Consiglio di Bacino Dolomiti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe TARI 2026 (tariffa di natura tributaria, non corrispettiva) devono essere approvate dal Consiglio Comunale dell'Ente locale, sulla base del PEF 2026-2029, approvato dal Consiglio di Bacino;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili."

DATO ATTO che l'Ente, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, non aveva ritenuto di approvare, contestualmente, le tariffe tributarie TARI e le connesse agevolazioni per l'anno 2026;

EVIDENZIATO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 199 del 30.12.2025, prevede ora quanto segue: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno";

VISTI:

- l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27.12.2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27.12.2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposi-zioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della prece-dente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTE le deliberazioni ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e successive deliberazioni n. 57/2020, n.158/2020, n. 238/2020 e la n. 493/2020 per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nonché le Deliberazioni n. 363/2021 che ha introdotto l'MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e n. 389/2023 rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)";

RICHIAMATA la deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF ed in particolare l'art. 7 che, al comma 1, dispone "… Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 …" e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto "… ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 …";

DATO ATTO che, con nota pervenuta al prot. n. 1907 del 15.07.2026, il Consiglio di Bacino ha trasmesso il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2026 – 2029, elaborato recependo i dati del soggetto gestore e del Comune, in conformità agli artt. 7.1 e 7.3 e 29 dell'allegato A) alla deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF, da cui risulta un costo complessivo di € 49.219,00 per l'annualità 2026 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 16.455,00
COSTI VARIABILI	€ 32.763,00

PRESO ATTO che il Comune di Soverzene intende ora procedere all'approvazione delle tariffe e delle connesse agevolazioni per l'anno 2026, sulla base del PEF 2026/2029, trasmesso dal Consiglio di bacino;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e come previsto all'art. 9 del Regolamento per la disciplina della TARI del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06.07.2020;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06.07.2020 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2021, n. 9 del 20.04.2023 e n. 28 del 21.12.2023;

VISTO l'articolo 20 del suddetto Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

a) per nuclei familiari al cui interno siano presenti anagraficamente bambini di età inferiore ai 36 mesi;

b) per soggetti non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano presidi medico-sanitari specifici i quali determinano una particolare produzione di residuo secco non riciclabile, quali ausili per incontinenza, sacche per dialisi e altre tipologie;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2026, le seguenti agevolazioni:

a) ZERO svuotamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti per la categoria di utenza dei nuclei familiari al cui interno siano presenti anagraficamente bambini di età inferiore ai 36 mesi;

b) ZERO svuotamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti per la categoria di utenza dei nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano presidi medico-sanitari specifici i quali determinano una particolare produzione di residuo secco non riciclabile, quali ausili per incontinenza, sacche per dialisi e altre tipologie il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

RICORDATO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate che di seguito si determinano:

- Utenze domestiche: 83%
- Utenze non domestiche: 17%

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale "… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia";

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif[1] che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

[1] Vedi art. 2 *"Istituzione delle componenti perequative"* dell'Allegato A), *''DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI",* alla Deliberazione n. 386/2023/R/rif

b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e cala-mitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

EVIDENZIATO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 2025 è stato introdotto il "bonus sociale per i rifiuti" che consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tassa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) demandando ad all'Autorità ARERA di intervenire con apposito provvedimento per definire le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, che ha dato avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti sopra specificato, stabilendo che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, finalizzata a generare un gettito perequativo nazionale, versato alla Csea - Cassa per i servizi energetici e ambientali – la quale provvederà al rimborso dei soggetti che gestiscono direttamente la Tari, inclusi i Comuni) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6,00 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;

EVIDENZIATO che il bonus sopra descritto è stato attribuito ai beneficiari individuati in SGAte con determinazione della Responsabile dell'Area Amministrativa Economico Finanziaria n.102 del 29.06.2026;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI digitalmente in sede di proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile di area in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. di DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2026, come segue, sulla base del Piano Economico Finanziario 2026-2029 approvato dal Consiglio di bacino e delle politiche tariffarie indicate dall'Amministrazione Comunale:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE SENZA COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNO 2026			
COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI	**N. UTENZE**	**QUOTA FISSA (euro)**	**QUOTA VARIABILE (euro)**

1 persona	38	165,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al secondo
2 persone	25	235,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al terzo
3 persone	21	282,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al quarto
4 persone	14	312,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al quinto
oltre 4 persone	2	338,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al sesto
2^ case senza persone residenti	15	103,00	1,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato
2^ casa uso stagionale	14	125,00	1,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato
Totale	129		

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CON COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNO 2026			
COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI	**N. UTENZE**	**QUOTA FISSA (euro)**	**QUOTA VARIABILE (euro)**
1 persona	29	154,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al secondo
2 persone	18	220,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al terzo
3 persone	9	263,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al quarto
4 persone	8	288,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al quinto
oltre 4 persone	1	312,00	10,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato successivo al sesto
2^ case senza persone residenti	0	103,00	1,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato
2^ casa uso stagionale	5	115,00	1,00 per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato
Totale	70		

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2026					
	CATEGORIA	**N. UTENZE**	**QUOTA FISSA (euro)**	**QUOTA VARIABILE (euro)**	**MQ**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	**135,00**	**0,34**	0
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti	0	**135,00**	**0,83**	0

	sportivi				
3	Esposizioni, autosaloni e depositi	1	**135,00**	**0,44**	204
4	Autorimesse e magazzini	5	**135,00**	**0,54**	2.186
5	Alberghi con ristorante	0	**135,00**	**1,37**	0
6	Alberghi senza ristorante	0	**135,00**	**0,85**	0
7	Case di cura e riposo	0	**135,00**	**1,05**	0
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4	**135,00**	**1,06**	402
9	Banche ed istituti di credito	0	**135,00**	**0,61**	0
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	**135,00**	**1,14**	0
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	**135,00**	**1,54**	0
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6	**135,00**	**0,76**	1.058
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	**135,00**	**0,98**	406
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	**135,00**	**0,97**	1.522
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1	**135,00**	**0,58**	62
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	**135,00**	**5,14**	140
17	Bar, caffè, pasticceria	0	**135,00**	**6,24**	0
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	**135,00**	**2,43**	180
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	**135,00**	**1,63**	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0	**135,00**	**10,39**	0
21	Discoteche, night club	0	**135,00**	**1,65**	0
	Totale	21			

3. di DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4. di DARE ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- UR3,a, componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, finalizzata a generare un gettito perequativo nazio-nale, versato alla Csea - Cassa per i servizi energetici e ambientali – la quale provvederà al rimborso dei soggetti che gestiscono direttamente la Tari, inclusi i Comuni – pari a € 6,00 per utenza;

5. di CONFERMARE per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

a) ZERO svuotamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti per la categoria di utenza dei nuclei familiari al cui interno siano presenti anagraficamente bambini di età inferiore ai 36 mesi;
b) ZERO svuotamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti per la categoria di utenza dei nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano presidi medico-sanitari specifici i quali determinano una particolare produzione di residuo secco non riciclabile, quali ausili per incontinenza, sacche per dialisi e altre tipologie

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

6. di STABILIRE, altresì, che il versamento della TARI dovrà essere effettuato, per l’anno 2026, in n. 2 rate alle scadenze, rispettivamente, del 30 settembre 2026 e del 30 dicembre 2026, derogando a quanto indicato all’art. 25 – comma 2 del vigente Regolamento TARI dove è previsto di riscuotere la tassa consentendo di norma due rate distanziate di almeno un semestre, in quanto l’approvazione del PEF da parte del Consiglio di Bacino è avvenuta in data 14.07.2026;

7. di DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

8. di INCARICARE la Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni;

9. di DICHIARARE la presente proposta immediatamente eseguibile, stante la prossima scadenza del termine normativo per l’approvazione tariffe rifiuti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Burigo Gianni
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Curti Sandra.
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)